

**Articoli 12 e 13 del reg. ce n. 302/2009
Circolare n.12780 del 15 giugno 2010**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
e residente in _____ alla via/piazza _____
n. _____ proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____ matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____
m., di colore _____ iscritta nei R.I.D./R.N.D.
della Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____ di stanza nel porto di
_____ presso _____

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità tipo _____ n. _____ rilasciato in data _____ da _____
- Copia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al DM 6 dicembre 2010 "rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare".

Dichiara di essere a conoscenza che:

- Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- La taglia minima del tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 (trenta) kg. o 115 (centoquindici) cm.;
- Alla pesca sportiva/ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n.302/2009;
- È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- Un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Milazzo, _____

Firma

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N. _____ / _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'ufficio e firma

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa del Pesce Spada, commesse con unità da diporto dotata del previsto Nulla-Osta, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1000 a 3000 euro - Art. 11 co.4, lett. a) del D.Lgs. n.4/2012.

**NELL'AMBITO DELLA PESCA RICREATIVA E SPORTIVA DEL TONNO ROSSO
È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI UTILIZZO DEL PALANGARO DERIVANTE**

*REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2006 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2006 – Art. 17
Art. 7 lett. f) del Decreto 26/01/1991 della Regionale Siciliana – Ass.to per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca
Regolamentazione della pesca sportiva nei compartimenti marittimi della Sicilia*